



Decreto Dirigenziale n. 123 del 10/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 853/2004 - RICONOSCIMENTO A SEGUITO MODIFICHE SIGNIFICATIVE ALLO STATO DEI LUOGHI - STABILIMENTO CONDOTTO DALLA SOCIETA' SCANFISH TRADING SRL SITO IN SOMMA VESUVIANA (NA) - VIA SAN SOSSIO, N. 25 - APPROVAL NUMBER T2G8G.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

- a) che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, in caso di modifiche significative ad uno stabilimento già riconosciuto si applica la stessa procedura stabilita per il riconoscimento di un nuovo stabilimento con la particolarità che la Regione, ricevuta la comunicazione di variazione produttiva da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, emette un nuovo Decreto di riconoscimento che annulla e sostituisce il precedente;
- b) che lo stabilimento condotto dalla Società **SCANFISH TRADING SRL**, con sede legale in SOMMA VESUVIANA (NA) – Via Ferrante d'Aragona, n. 64 e sede operativa in SOMMA VESUVIANA (NA) – Via San Sossio, n. 25 - (P.IVA: **04256801210**), è stato riconosciuto idoneo in via definitiva con Approval Number T2G8G, ai sensi dell'All. III del Reg. 853/04, giusto D.D. n. 235/SAN/STAP-NA dell'8.9.2010, per svolgere le seguenti attività:
 - 1. Deposito Frigorifero – Attività Generali - Codice Sanco CS – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0
 - 2. Centro di Riconfezionamento – Attività generali - Codice Sanco RW – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0;

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 101857 del 15.2.2016, la comunicazione telematica del Suap del Comune di Somma Vesuviana (NA), così come integrata con comunicazione del 30 maggio 2016, acquisita al prot. della Regione Campania al n. 376363 dell'1.6.2016, con cui sono state trasmesse la richiesta e la relativa documentazione del Rappresentante legale della Società Scanfish Trading srl, volte ad ottenere la presa d'atto delle modifiche significative che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (layout), nello stabilimento già riconosciuto con Approval Number T2G8G, sito nel Comune di Soma Vesuviana (NA);

VISTO

il D.D. n. 235/SAN/STAP-NA dell'8.9.2010;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere, a seguito di modifiche significative che hanno provocato un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (lay-out), al riconoscimento di idoneità dello stabilimento condotto dalla Società **SCANFISH TRADING SRL** - (P.IVA: **04256801210**), , per svolgere le seguenti attività previste dal Reg. CE 853/2004 – All. III – per un:

1. Deposito Frigorifero – Attività Generali - Codice Sanco CS – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0
2. Centro di Riconfezionamento – Attività generali - Codice Sanco RW – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0;

VISTI altresì:

- l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Reg. CE 852/2004;
- il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il T.U.A. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs.vo 128/2010;
- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere, a seguito di modifiche significative che hanno provocato un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (lay-out), lo stabilimento condotto dalla **SCANFISH TRADING SRL**, con sede legale in SOMMA VESUVIANA (NA) – Via Ferrante d'Aragona, n. 64 e sede operativa in SOMMA VESUVIANA (NA) – Via San Sossio, n. 25 - (P.IVA: **04256801210**), per svolgere le seguenti attività previste dal Reg. CE 853/2004 – All. III – per un:
 - a. Deposito Frigorifero – Attività Generali - Codice Sanco CS – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0
 - b. Centro di Riconfezionamento – Attività generali - Codice Sanco RW – Prodotti della pesca, freschi, trasformati afferente la Cat. 0;

2. Di confermare l'assegnazione dell'Approval Number T2G8G al citato stabilimento sito in Somma Vesuviana (NA);
3. Di fare carico al rappresentante legale della Società de qua di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture, all'attività svolta, con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera e alle attività connesse all'autocontrollo;
4. Il presente atto annulla e sostituisce il precedente D.D. n.235/SAN/STAP-NA dell'8.9.2010;
5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Scanfish Trading s.r.l. ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli